

COMUNE DI ZANDOBBIO

STATUTO

Delibera n. 22 del 26/4/2004.

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI E FINALITA'

ART. 1 - " DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA "

1. Il Comune di Zandobbio è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Il medesimo esercita la sua autonomia nel perseguimento dei propri fini istituzionali, nello sviluppo della propria organizzazione, per lo svolgimento della propria attività.

ART. 2 - " CARATTERISTICHE COSTITUTIVE E SEDE "

1. Il Comune, costituito dal Capoluogo Zandobbio e dalla Frazione Selva di Zandobbio, si identifica con la comunità insediata sul proprio territorio.
2. Nel capoluogo è fissata la sede legale.

ART. 3 - " SEGNI DISTINTIVI "

1. Segni distintivi della personalità del Comune sono la denominazione, lo stemma e il Gonfalone. Lo stemma è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 2627 del 27/06/1983.

ART. 4 - " ALBO PRETORIO "

1. All'interno del Palazzo Comunale viene individuato apposito spazio da destinare ad 'Albo Pretorio', per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 5 - " FUNZIONI, FINALITA' E COMPITI "

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali.

2. Promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico.

3. Garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

4. Nell'ambito delle proprie competenze:

- attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

- concorre a garantire il diritto alla salute e a difendere e valorizzare l'ambiente;

- incoraggia e favorisce lo sport ed il tempo libero;

- tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, storico, artistico ed archeologico;

- prevede, mediante apposito regolamento, nuove misure atte a garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e negli enti o istituzioni da essi dipendenti.

ART. 6 - " PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE "

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana di appartenenza.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 7 - " ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE "

Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. I componenti di tali organi possono essere designati presso aziende, istituzioni ed enti pubblici e privati, nonché presso società di capitali costituite e/o partecipate per l'affidamento di attività e servizi di interesse pubblico.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I

FUNZIONI E COMPETENZE

ART. 8 - " CONSIGLIO COMUNALE "

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità ed è organo di indirizzo e di politico-amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 9 - " COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI "

Il Consiglio Comunale:

1. esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi sanciti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità e solidarietà.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

ART. 10 - " PRIMA ADUNANZA "

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. In tale adunanza il Consiglio Comunale convalida gli eletti.

3. La seduta di cui sopra, è presieduta dal Sindaco; essa è pubblica, la votazione palese e vi possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano i disposti di cui agli articoli 14 e 15 del presente Statuto.

ART. 11 - " SESSIONI E CONVOCAZIONI "

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio Comunale è convocato:

- in seduta ordinaria due volte l'anno, la prima nel mese di marzo, aprile o maggio, la seconda nei mesi di settembre, ottobre o novembre, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto;

- in seduta straordinaria quando sia richiesto del Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali;

3. L'adunanza del Consiglio deve riunirsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta dei Consiglieri.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, il quale formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

5. In caso d'urgenza, il Consiglio può essere convocato dal Sindaco con preavviso di almeno ventiquattro ore.

6. Nei casi previsti dalla legge e previa diffida il Consiglio può essere riunito anche su iniziativa del Prefetto.

ART. 12 - " NOTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE "

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri nei termini di:

- almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;

- almeno tre giorni prima qualora si tratti di sessioni straordinarie;

- almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza nei casi d'urgenza, qualora si tratti di sessioni straordinarie, o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.

2. Per la notifica delle adunanze consiliari, il Consigliere è tenuto a fissare domicilio nel Comune di elezione a detta carica.

ART. 13 - " NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE "

1. E' validamente riunito il Consiglio Comunale quando sono presenti metà dei Consiglieri assegnati, salvo che la legge preveda una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno quattro dei Consiglieri, oltre al Presidente.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

- coloro che escono dalla sala prima della votazione.

ART. 14 - " VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI "

1. Le delibere sono valide allorché ottengono il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti alla riunione, fatti salvi i casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata.
2. Non determinano la maggioranza di cui al comma precedente:
 - i consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto;
 - i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 15 - " PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DELLE VOTAZIONI "

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ovvero apprezzamenti su persone, il Presidente può disporre la trattazione dell'argomento a porte chiuse.
3. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta e in cui le votazioni debbano aver luogo a scrutinio segreto.
4. Le votazioni hanno luogo a voto palese.

ART. 16 - " COMMISSIONI COMUNALI "

1. Il Consiglio provvede ad istituire Commissioni permanenti, temporanee e speciali a carattere consultivo.
2. La materia di competenza, il funzionamento, il numero e la loro composizione sono disciplinati da apposito regolamento.

SEZIONE II

I CONSIGLIERI

ART. 17 - " CONSIGLIERI "

1. La legge regola la posizione giuridica e lo status dei Consiglieri Comunali.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità.

3. E' Consigliere Anziano, il consigliere che, nell' elezione, abbia ottenuto il maggior numero di voti, inteso come somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.

ART. 18 - " ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI "

1. I Consiglieri debbono astenersi dall'adunanza, per la durata del dibattito e della votazione, quando si adottano deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Debbono pure astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune od Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

3. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

ART. 19 - " FUNZIONI "

1. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di iniziativa e di proposta su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dalla legge e dai regolamenti.

2. Hanno il diritto di presentare mozioni e interrogazioni secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento.

3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'ente.

4. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, salvi i casi previsti dalle norme per la tutela della riservatezza e per la secretazione degli atti.

5. I consiglieri possono liberamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno.

ART. 20 - " DECADENZA E DIMISSIONI "

1. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale:
 - per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive della sessione ordinaria.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere pronunciata d'ufficio o promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.
3. . Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Segretario Comunale e inviate al Sindaco che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la deliberazione di surrogazione che deve avvenire entro 20 gg. dalla data di presentazione al protocollo del Comune.

ART. 21 - " GRUPPI CONSILIARI "

1. I Consiglieri possono costituirsi a norma di regolamento in gruppi, dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale comunicando il nome del capogruppo. In mancanza della comunicazione verrà considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto. Qualora di una lista sia eletto un solo consigliere, costui acquisisce le prerogative di capogruppo.
2. Non acquisisce la funzione e le prerogative di capogruppo il consigliere che, nel corso della consiliatura, abbandoni il gruppo di appartenenza.
3. Il regolamento può altresì prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 22 - " COMMISSIONI CONSILIARI "

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti,

temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco,assessori,organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali,politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 23 - " LA GIUNTA COMUNALE "

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza, adottando tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente.

3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 24 - " NOMINA DEGLI ASSESSORI "

1. Il Sindaco nomina la Giunta Comunale contestualmente alla accettazione della carica. Gli assessori producono al Sindaco attestazioni individuali circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità che saranno poi presentate al Consiglio Comunale nella sua prima seduta contestualmente alla convalida dei consiglieri.

ARTICOLO 25 - " COMPOSIZIONE "

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso tra 2 e 4, di cui 2 possono essere scelti anche fra i cittadini non eletti nel Consiglio Comunale, comunque eleggibili a consigliere o assessore e non incompatibili con quelle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede l'assessore da lui delegato, con funzioni di Vice-Sindaco.

ARTICOLO 26 - " INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE "

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono state stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

ARTICOLO 27 - " DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI "

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco, viene dichiarata la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ARTICOLO 28 - "REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE"

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua prima seduta. Se la mozione viene approvata si produce

allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi della Legge vigente.

ARTICOLO 29 - "CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE"

1. I singoli assessori cessano dalla carica:

- a) per morte;
- b) per le dimissioni presentate per iscritto al protocollo del Comune. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta che il Sindaco abbia provveduto alla sostituzione;
- c) per revoca disposta dal Sindaco, o decadenza prevista dalla Legge;
- d) per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;

2. La revoca di un assessore è disposta dal Sindaco quando non vengono osservate le linee di indirizzo politico amministrativo stabilite con il documento politico programmatico presentato dal Sindaco.

3. Alla sostituzione dei singoli assessori provvede il Sindaco entro 20 gg. decorrenti dalla data di presentazione delle dimissioni o comunque dal verificarsi della causa che determina la decorrenza.

ARTICOLO 30 - " FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA"

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente, tranne che nelle votazioni segrete obbligatorie per legge.

ART. 31 - "COMPETENZE"

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione degli atti di amministrazione ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco, al Segretario od ai responsabili di servizio;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione di nuove tariffe;

f) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni mobiliari;

h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto nei casi previsti dalla legge;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento per la regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale.

CAPO III

SINDACO

ART. 32 - " IL SINDACO "

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

ART. 33 - " ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE "

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi, come attore e convenuto.

b) Ha la direzione unitaria e il coordinamento della attività politico - amministrativa del comune.

c) Coordina l'attività dei singoli assessori.

d) Impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili di servizio in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

e) Ha facoltà di delega.

- f) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta Comunale e la conferenza dei capigruppo.
- g) Convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti).
- h) Adotta ordinanze ordinarie.
- i) Rilascia le autorizzazioni e le concessioni quando la legge o i regolamenti prevedono l'intervento nel procedimento di commissioni.
- l) Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta Comunale.
- m) Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale o dei responsabili di servizio.
- n) Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e degli esercizi comunali.
- o) Fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni.
- p) Concorda con la Giunta le dichiarazioni di presa di posizione pubbliche che interessano l'ente.

ART. 34 - " ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA "

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
- b) Promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- c) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
- d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.
- e) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 35 - " ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE "

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, che presiede.
- b) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari se istituita.
- c) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
- d) Propone argomenti da trattare e dispone con atto anche informale la convocazione della Giunta e la presiede.
- e) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 36 - " POTERE DI DELEGA DEL SINDACO "

1. Il Sindaco dopo aver adempiuto all'obbligo del giuramento, con proprio provvedimento nomina la Giunta Comunale.
2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con funzioni di Vicesindaco, con la delega a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
3. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti, che per legge o in base allo statuto, non vengono riservati al Segretario o ai responsabili dei servizi.
5. Il Sindaco può modificare o revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinazione e funzionalità, lo ritenga opportuno.
6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

ART. 37 - " POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO "

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di pervenire ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 38 - " COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO "

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalla legge in materia elettorale, di leva e di statistica.
 - b) All'emanazione degli atti che gli sono attribuiti leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.
 - c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge.
 - d) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. Nelle funzioni di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può esercitare la facoltà di delega a norma dell'articolo 32 dello statuto.

ARTICOLO 39 - "VICE SINDACO"

Il Vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

CAPO I

ART. 40 - " ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI "

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi il Segretario Comunale ed i responsabili _di servizio, assicurano imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina le competenze dei responsabili di servizio e l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e

dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 41 - "PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE"

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale, salvo quanto affidato a i responsabili di servizio, che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.

2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con dovere di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

4. Allo stesso organo sono affidati compiti di assistenza tecnico – giuridica alle attività ed alle funzioni degli organi istituzionali e degli uffici del comune. Il Segretario Comunale sovrintende e coordina le attività dei funzionari e dei responsabili dei servizi.

ART. 42 - " ATTRIBUZIONI GESTIONALI "

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano

espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressamente di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione dei programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
- f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali abbia ricevuto delega;
- g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
- h) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- i) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale assegnato, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- l) emanazione di autorizzazioni previste dalla legge e dal regolamento, prive di contenuto discrezionale, con funzioni consultive, di commissioni ed altri organi comunali;
- m) i provvedimenti necessari per lo svincolo delle cauzioni.

ART. 43 - " ATTRIBUZIONI CONSULTIVE "

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi; cura altresì le verbalizzazioni.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

ART. 44 - " RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO "

1. Il Segretario Comunale svolge compiti e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. In relazione alle sue competenze esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quando il Comune non abbia il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria.
3. Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione dell'Ente attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.
4. Cura inoltre, unitamente al funzionario preposto l'attuazione degli atti e delle procedure delle deliberazioni di cui al precedente 1° comma.

Art. 44 bis – “ VICE SEGRETARIO ”

1. Può essere istituita presso il Comune la figura di vice segretario comunale, funzionario comunale di livello apicale. Per l'esercizio di tale funzione è necessario il possesso del titolo di studio che la legge prevede per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

2. Il vice segretario comunale assolve funzioni "vicarie" in caso di assenza o di vacanza del titolare dell'ufficio di segretario comunale e funzioni "ausiliarie" quando il titolare dell'ufficio sia presente, ma impedito per motivi di fatto o di diritto.

3. Il vice segretario comunale è responsabile della direzione dell'ambito organizzativo cui è preposto ed allo stesso sono attribuite le funzioni previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per i responsabili di servizio.

CAPO III

UFFICI

ART. 45 - " PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI "

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia che ogni soggetto svolge nell'ambito delle proprie competenze.

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna. Può prevedere che la responsabilità degli uffici e dei servizi possa essere attribuita ai componenti della Giunta, al fine di contenere la spesa e ai sensi dell'articolo 29, 4° comma, della Legge Finanziaria 2002, n. 448 del 28. 12.2001.

ART. 46 - " STRUTTURA "

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in servizi o settori anche

appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 47 - " PERSONALE "

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo - funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e di cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina.

4. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste e i contratti collettivi di lavoro.

TITOLO IV

DEI SERVIZI

CAPO I

FORME DI GESTIONE

ART. 48 - " DISPOSIZIONI GENERALI "

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi della legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana la produzione, l'organizzazione e la gestione di servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente o, quando il Consiglio Comunale ne ravveda l'opportunità.
6. Nell'organizzazione devono in ogni caso, essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione, tutela degli utenti.

ART. 49 - " GESTIONE IN ECONOMIA "

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce con apposite norme regolamentari, i criteri per la gestione in economia dei servizi.

ART. 50 - " LA CONCESSIONE A TERZI "

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche o di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini – utenti, la

razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento.

ART. 51 - " LE AZIENDE SPECIALI "

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco con proprio atto.

5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione: il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

8. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

9. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

ART. 52 - " LE ISTITUZIONI "

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", mediante atto contenente il regolamento di disciplina della sua organizzazione ed attività.

2. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, da perseguire attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce altresì i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni. Approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e ne verifica i risultati di gestione. Provvede inoltre alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Gli organi dell'istituzione sono: Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

5. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti da quest'ultimo emanati.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, garantendo la funzionalità dei servizi. Adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi dell'istituzione.

7. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra i cittadini che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovata esperienza di amministrazione. Il numero, la durata, ed eventuali ulteriori requisiti sono demandati alla disciplina del regolamento di cui al primo comma di questo articolo.

8. Gli amministratori, nonché il Presidente, possono essere revocati, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale, per gravi motivi, su proposta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali.

9. Il Direttore viene nominato dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dal Regolamento.

10. Il Revisore dei conti del Comune, esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 53 - " LE SOCIETA' PER AZIONI "

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico - finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, gli altri comuni che fruiscano degli stessi nonché, ove questa vi abbia un interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

CAPO II

CONVENZIONI E CONSORZI

ART. 54 - " CONVENZIONI "

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni ovvero con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le Convenzioni, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione con gli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni tra i partecipanti.
4. La Convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

ART. 55 - " CONSORZI "

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio, secondo le norme previste per le aziende speciali, con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del consorzio.

2. Il Consorzio è Ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente i quali sono eletti dall'assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, la durata in carica sia del Consiglio che del suo Presidente sono stabilite dallo statuto.

4. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto.

5. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 56 - " UNIONE DI COMUNI "

1. Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 57 - " ACCORDI DI PROGRAMMA "

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, può prevedere i procedimenti per l'attivazione di un eventuale arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

In particolare deve:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO V

FINANZA LOCALE

CAPO I

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 58 - " ORDINAMENTO GENERALE "

1. La legge attribuisce al Comune, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. E' attribuita altresì al Comune potestà autonoma impositiva nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. Il Comune può determinare per i servizi pubblici tariffe e corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato; lo stesso Ente ha inoltre un proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

ART. 59 - " FINANZA COMUNALE "

1. La finanza del comune è costituita da:

- imposte proprie;
- addizionali e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;

- trasferimenti erariali e regionali;
 - risorse per investimenti, utili da alienazioni, locazioni, società e gestione in economia;
 - altre entrate proprie anche di natura patrimoniale.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri di obbiettività.
 3. Le entrate fiscali sono dirette a finanziare i pubblici servizi ritenuti necessari per lo sviluppo di tutta la comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. A tale scopo spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
 4. L' accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni immobiliari è deliberata dal Consiglio Comunale.

ART. 60 - " BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO "

La legge determina l'ordinamento finanziario e contabile del Comune. Il Comune gestisce la propria attività finanziaria in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge. La redazione dello stesso deve consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

Il Consiglio Comunale approva il conto consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ART. 61 - " ATTIVITA' CONTRATTUALE "

1 La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determina del responsabile del servizio interessato, nella quale deve essere previsto anche il

fine,l'oggetto del contratto da perseguire, la forma, le clausole essenziali, le modalità e le ragioni della scelta del contraente.

2. I contratti sono rogati dal Segretario Comunale nell'esclusivo interesse del Comune.

CAPO II

CONTROLLI INTERNI

ART. 62 - " REVISORE DEI CONTI "

1. La revisione economico - finanziaria è demandata ad un revisore dei conti.
2. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei componenti il revisore dei conti,scelto tra esperti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
3. La durata dell'incarico, le modalità del suo operato e le funzioni sono espressamente disciplinate dalla legge.

ART. 63 - " CONTROLLO DI GESTIONE "

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza dei programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

3. Il Consiglio ha facoltà di richiedere agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione ed organizzazione dei servizi.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 64 - " LIBERA FORMA ASSOCIATIVA "

1. L'amministrazione per promuovere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini:

tiene l'elenco aggiornato delle associazioni che operano nell'ambito comunale;

- la Giunta Comunale, in relazione alle disponibilità di bilancio, potrà assegnare i contributi secondo le modalità previste nell'apposito regolamento.

Le associazioni non devono avere finalità di lucro ma di servizio alla comunità.

ART. 65 - " PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI"

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi, nell'interesse comune e dei destinatari, ogni cittadino ha la diritto a partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

2. Allo scopo, l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, attiva una preventiva e motivata informazione sul procedimento che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione, nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le

eventuali controversie restano riservate alla esclusiva competenza del Giudice amministrativo.

4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

ART. 66 - " ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE "

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate alla segreteria del comune e indirizzate al Sindaco.

3. Il Sindaco riferirà agli organi competenti, Giunta o Consiglio Comunale, i quali adotteranno entro 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, gli opportuni provvedimenti. Nell'esame delle istanze, petizioni e proposte di cui sopra, la Giunta o il Consiglio Comunale hanno facoltà di avvalersi del parere di tecnici specializzati in materia.

In ogni caso al richiedente verrà data risposta scritta a cura degli uffici e a firma del Sindaco, entro 25 giorni dalla decisione.

4. La segreteria del comune provvederà alla raccolta delle istanze petizioni e proposte mediante l'inserimento per sunto in apposito registro cronologico delle stesse e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti. Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservati negli archivi secondo le vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può essere richiesta la visione ed il rilascio di copie.

ART. 67 - " REFERENDUM CONSULTIVO "

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, possono essere previsti referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia esclusivamente locale; gli stessi non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. E' compito del Consiglio Comunale prevedere e indire, a maggioranza assoluta dei presenti, il referendum di cui sopra.
3. E' rimandata in ogni caso, ad apposito regolamento, la disciplina del referendum prevista nel presente articolo.

ART. 68 - " DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE "

1. Tutti i cittadini, singoli od associati hanno il diritto di prendere visione o di ottenere il rilascio di copie degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento e dalla legge.
2. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura agli Enti alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi.

ART. 69 - " AZIONE POPOLARE "

1. Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, nei casi e nelle forme previste dalla legge.

T I T O L O V I I

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 70 - " REGOLAMENTI "

1. A norma dell'art. 5 L. 08/06/1990 n. 142 , il Comune nel rispetto della legge e dello statuto, adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti:
 - esplicano la loro efficacia limitatamente all'ambito locale e non dispongono che per l'avvenire;

non possono essere abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale e, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

3. Spetta al Sindaco o ad un suo delegato adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

ART. 71 - "FORMAZIONE, ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI"

1. Ogni Consigliere Comunale o Gruppo Consiliare possono proporre l'adozione di un regolamento.

2. L'adozione e la modifica dei regolamenti è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Gli stessi devono essere affissi all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

TITOL O VIII REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 72 - " MODALITA' "

1. Le revisioni dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità stabilite dall'art. 6, comma 4 del D.lgs.18-08-2000, n.267.